

**Avv. Angelo Coppola**

Via Trieste, 236 – Via Marconi, 1 - 80036 Palma Campania (Na)

Tel.0815106156 (Fax) - 3475223644

[avvocatoangelocoppola@pec.it](mailto:avvocatoangelocoppola@pec.it) – [avvocatoangelocoppola@gmail.com](mailto:avvocatoangelocoppola@gmail.com)

**Tribunale Ordinario di La Spezia**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**

**Ricorso *ex art.669 bis e ss. c.p.c.***

**con richiesta di autorizzazione  
alla notifica *ex art.151 c.p.c.***

**Per: Anna Rita COPPOLA**, nata a Palma Campania (Na) il 24 marzo 1972 (C.F.: CPP NRT 72C64 G283 Y), ed ivi residente alla Via Trieste, 236, e sempre ivi elett.te dom.ta alla Via Marconi, 3, nello studio dell'**Avv. Angelo Coppola** (C.F.: CPP NGL 67D24 I073 V) del Foro di Nola, che nel rappresentarla e difenderla, giusta procura speciale allegata al presente atto, dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni di Cancelleria e notifiche a mezzo *fax*, al numero 081-5106156, ovvero al seguente indirizzo PEC: [avvocatoangelocoppola@pec.it](mailto:avvocatoangelocoppola@pec.it);

**ricorrente**

**contro**

**(1)- il Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.; **(2)- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Direttore Generale p.t.; **(3)- l'Ufficio Scolastico Provinciale – A.T. di La Spezia**, in persona del Dirigente p.t.; **(4)- l'Istituto Comprensivo n° 8**, in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede a La Spezia in Via Caselli, 21,

**tutti**

elett.te dom.ti *ope legis* a Genova in Viale Brigate Partigiane, 2, negli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché all'indirizzo PEC estratto da ReGIndE: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

**resistenti**

**nonché**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti, quali assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Liguria, AT di La Spezia, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021-2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

**controinteressati**

**ad oggetto**

la declaratoria di nullità e/o illegittimità del Decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0003034 del 19.05.2022 emesso dall'I.C. n° 8 di Via Caselli, 21, in La Spezia **(all.1)**).



## FATTO

1. La ricorrente in data 6 aprile 2021 ha presentato domanda di Conferma/Aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021-2024 per il personale ATA (**doc. 2**), trasferendo, in tal modo, presso l'Ambito Territoriale di La Spezia, la posizione maturata presso l'Ambito Territoriale di Napoli.

2. A seguito di detta domanda, ad Anna Rita COPPOLA, sulla base dei titoli culturali posseduti e servizi svolti, è stato confermato il punteggio di 11,20 per la graduatoria di assistente amministrativo, nonché il punteggio di 10,20 per quella di collaboratore scolastico presso le graduatorie delle 28 Istituzioni Scolastiche indicate nel modello 3 D ad essa domanda allegato.

3. In forza della complessiva posizione assunta, la ricorrente ha sottoscritto con l'I.C.n°8 di Via Caselli, 21, in La Spezia, un primo contratto -in qualità di collaboratrice scolastica- per il conferimento di una supplenza temporanea; precisamente, dall'8/11/2021 al 26.11.2021 e per un numero 36 ore settimanali (**all.3**).

4. Da quel momento, la Esponente, sempre in tale veste, ha continuato a sottoscrivere contratti a tempo determinato (via via prorogati) per il conferimento di supplenze brevi e saltuarie (**all.4**), l'ultimo dei quali, sottoscritto in data 21 aprile 2022 con l'I.C. di Follo (ISA 21) con termine di conclusione fissato per il successivo 20 maggio (**all.5**).

5. Tuttavia, in data 19 maggio 2022, alla ricorrente è stato comunicato, dapprima per le vie brevi, dalla Segreteria del detto Istituto scolastico che, nonostante il prolungamento dell'assenza della titolare, non sarebbe stata destinataria di un ulteriore rinnovo del contratto di supplenza.

6. E, poi, mediante messaggio di posta elettronica, dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n°8 di Via Caselli, 21, in La Spezia, che era stato deciso "*di RETTIFICARE*", avvalendosi dei poteri di autotutela della P.A., il punteggio attribuito in sede di formazione della graduatoria di terza fascia, sia con riferimento al profilo di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico (**all.1**)

7. Fatto è che immediatamente era inoltrata istanza di accesso agli atti del procedimento (**all. 6**), onde conoscere, tra l'altro la tempistica delle varie fasi in cui l'attività di controllo dei titoli e servizi dichiarati si era articolata e, dunque, le ragioni per le quali *solo* a fine anno scolastico in corso era stato provveduto nel senso sopra indicato, ricevendo, tuttavia, un articolato, quanto insufficiente, riscontro (**all.7**).

8. Tanto da indurre la ricorrente ad insistere, in un primo momento, perché fosse alla stessa fornita copia del *carteggio* eventualmente intercorso con le altre



Istituzioni scolastiche campane (**all.8**), ove erano state suo tempo inoltrate le domande di inserimento e/o aggiornamento del punteggio in graduatoria di Terza Fascia Personale ATA e, successivamente, in mancanza *anche* in tale occasione di un puntuale riscontro all'istanza di ostensione dei documenti formati nel corso del procedimento di controllo (**all.9**), a rivolgersi direttamente all'I.C. "D'Avino" di Striano (**all.10**).

9. Ove in sede di accesso si è appurato, tra l'altro, che la Dirigenza scolastica dell'I.C. n.º8, si è prodigata alla ricerca di documentazione inerente alla complessiva posizione della ricorrente (**all.11**), pur avendo già notificato alla stessa il decreto di rettifica.

10. Ciò che giustifica, da ultimo, la ragione, per la quale *solo* il 20 luglio 2022, Anna Rita COPPOLA abbia inoltrato motivate richieste di annullamento in autotutela del decreto prot. n.3034 del 19.5.2022 e, conseguentemente, di nuova istruttoria in ordine al punteggio da attribuirsi alla ricorrente in sede di formazione delle graduatorie di Circolo e d'Istituto di Terza fascia - Personale ATA della provincia di La Spezia (**all.12**).

11. Tale istanza risulta, ad oggi, inevasa, sicché Anna Rita COPPOLA è costretta, suo malgrado ad adire urgentemente l'Intestata Giustizia, quale organo dotato di piena giurisdizione e territorialmente competente *ex art.* 413, 5ºco., c.p.c., proponendo a fondamento della propria domanda giudiziale i seguenti

## MOTIVI

**A)- ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI CONFERMA (ART. 6, COMMA 11, D.M. N. 50 DEL 3.3.2021) E DELLA L. N.69/2009 E S.M.I., OLTRE CHE DELLE NORME E PRINCIPI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (L. N.241/1990 E S.M.I.).**

1. L'art. 6 del D.M. n. 50-2021 (**all.13**) prevede in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere *tempestivamente* da parte del dirigente scolastico che conferisce la (prima) supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso, come da nota MIUR n. 1463 del 5.2.2015.

Il termine "*tempestivamente*" indicato dalla normativa, se, da un lato non fornisce una scadenza temporale definita, dall'altro, rinvia, in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino,



alla legge che *norma* la tempistica e, quindi, la durata di questi procedimenti, che è la legge 69/2009 (art. 7). Sicché, i controlli di cui al D.M. citato debbono essere effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data della (prima) assunzione in servizio.

2. Nel caso di specie, è, invece, accaduto che la verifica del punteggio assegnato ad Anna Rita COPPOLA sia stata effettuata dal Dirigente Scolastico dove è stato prestato il primo servizio, **a distanza di oltre sei mesi dalla stipulazione del primo contratto.**

Dopo l'inserimento in graduatoria di istituto per il triennio 2021/2024, infatti, Anna Rita COPPOLA ha stipulato il primo contratto con l'Istituto Comprensivo I. C. n° 8 di Via Caselli a La Spezia, in data 8.11.2021 (**all.3**). Mentre, il decreto di rettifica del punteggio è stato emesso solo in data 19 maggio 2022, il giorno precedente la conclusione del contratto stipulato con l'I.C. di Follo (**all.5**).

A nulla vale addurre, a riguardo (a mo' di giustificazione), che l'indagine diretta alla verifica dei titoli e dei servizi sia stata lunga e complessa, in ragione delle difficoltà di raggiungere ed ottenere le *"risposte dagli Enti interpellati da parte del presente istituto"* (**all.7**), in quanto tale assunto risulta smentito dal fatto che il decreto oggetto di impugnativa si appiattisce sull'unico dato rappresentato dal *"servizio"* svolto dalla ricorrente a favore del Comune di Palma Campania (Na).

Una circostanza, quest'ultima, evidenziata, peraltro, dalla medesima ricorrente, compulsata (**all.14**) con richiesta di autodichiarazione dei titoli e servizi conseguiti ante 2014 **solo** a fine marzo 2022 e non necessariamente prima, come sopra precisato (**all.15**).

Parimenti, in ordine alla ricerca delle precedenti domande di inserimento e conferma della ricorrente nelle graduatorie personale ATA nei trienni precedenti a quello in corso, mediante istanze indirizzate, la prima, all'I.C. Caravita di Cercola (Na) il 31 marzo 2022, con riscontro in data 20 maggio 2022; la seconda, in data 19 maggio 2022, indirizzata all'I.C. "D'Avino di Striano (Na), con riscontro verbale il giorno successivo (**all. 9,10 e 11**).

3. Il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte della ricorrente e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio, invero, dimostra che l'Istituzione scolastica (preposta ai controlli) abbia tenuto un comportamento gravemente colposo a danno della ricorrente, in spregio, altresì, ai principi di correttezza e buona fede, avendo, tra l'altro, la stessa Istituzione scolastica notificato il decreto di rettifica impugnato, **quando ancora era in corso il procedimento amministrativo attivato per la sua adozione.**

In questo contesto è intuitivo che l'immediata, quanto doverosa, richiesta di autodichiarazione dei titoli, in una all'altrettanto **doverosa partecipazione al procedimento** (art. 10 bis L. n.241/1990), avrebbe eliminato le discrepanze, poi, successivamente riscontrate.



4. Fatto è che la mancata valutazione tempestiva della domanda di Anna Rita COPPOLA ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa Sede della rettifica del punteggio disposta dal Dirigente scolastico con l'atto qui impugnato, **verranno caducati gli effetti giuridici e i relativi provvedimenti inerenti al contratto di lavoro, con riconoscimento del servizio che verrà considerato prestato solo di fatto** (art.6, punto 15, D.M. 50/2021)

Ne deriva che la ricorrente non solo ha subito un'ingiusta interruzione del suo rapporto di lavoro, stante la certezza che la stessa avrebbe proseguito nella sua attività lavorativa per la perdurante assenza del titolare del posto, ma, con riferimento all'inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio, non si vedrà riconosciuto il punteggio relativo al servizio svolto presso la pubblica amministrazione, nell'ultimo anno scolastico.

Diversamente sarebbe stato se la Scuola avesse verificato *tempestivamente* la domanda della Esponente, sicché la conseguenza sopra indicata appare certamente iniqua, a fronte del grave inadempimento perpetrato dall'amministrazione resistente a danno della ricorrente.

5. Il comportamento complessivamente tenuto dall'Istituzione scolastica giustifica, così, l'accoglimento di tutte le domande formulate da Anna Rita COPPOLA, con particolare con riferimento al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dalla ricorrente dal momento del primo contratto sino all'emissione del decreto di rettifica.

E tanto indipendentemente dal giudizio sul merito del decreto di rettifica del 19 maggio 2022, rispetto al cui profilo sussistono ulteriori perplessità in ragione dell'intervenuto ed inopinato *azzeramento* del punteggio complessivamente risultante al SIDI, operato non tanto sulla base dei complessivi controlli (inutilmente) effettuati, ma sulla base di quanto auto-dichiarato dalla ricorrente con nota del 5 aprile 2022, in riscontro ad un'espressa richiesta dell'I.C. n° 8 di La Spezia, inoltrata appena qualche giorno prima (il 29.3.2022).

B)- ILLEGITTIMITÀ NEL MERITO DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO.

1. Invero, anche nel merito, il provvedimento di rettifica del punteggio impugnato **è illegittimo**, in quanto l'Istituzione scolastica preposta ai controlli ha, da un lato, erroneamente ritenuto *"non conforme alle normative vigenti per il calcolo del punteggio"* il servizio prestato dalla ricorrente presso il Comune di Palma Campania (Na). Dall'altro, non ha inopinatamente *conteggiato* il titolo di *"Assistente Portatori di Handicap e Minori Disabili"*, conseguito dalla ricorrente il 5.12.2000, pari a punti 1,00=.

Sicché la controversia in esame, che verte sulla conferma, ovvero su una diversa determinazione del punteggio legittimamente spettante ad Anna Rita COPPOLA all'interno della graduatoria di III fascia del personale ATA della provincia di La Spezia, si fonda sulla richiesta di annullamento e/o



disapplicazione del provvedimento di rettifica del punteggio medesimo, nella parte in cui alla ricorrente sono stati totalmente decurtati (*rectius*, azzerati) punti 2,25, relativi ai cc.dd. servizi, per quanto riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, e di punti 1,50 con riferimento al profilo di Assistente Amministrativo.

Più precisamente, ricalcando la tabella in calce al decreto impugnato, si scopre che l'Istituzione scolastica si sia decisa a rideterminare il punteggio della ricorrente **unicamente** in ragione del fatto che il servizio prestato presso il Comune di Palma Campania non fosse "*conforme alle normative vigenti per il calcolo del punteggio*", specificando che, come riferito dal Settore Economico - Finanziario, "*NON esiste alcun atto di nomina*" nell'archivio del Comune che riguardi la posizione della ricorrente.

Nulla, invece, adducendo in merito al titolo di "*Assistente Portatori di Handicap e Minori Disabili*", dichiarato già nella dichiarazione d'inserimento nella graduatoria di III fascia del personale ATA della provincia di Napoli del 2008 (**all. 16**) e, via via, confermato nei trienni successivi (**all.17, 18, 19**).

Tali assunti sono (parzialmente) destituiti di fondamento in ragione di errori vari in cui sono incorsi tutti i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e valutativa dei dati riportati dalla ricorrente nel modulo di domanda via via presentati, sia per quanto riguarda l'inclusione della stessa nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione dei DD.MM. succedutesi nel tempo.

**2. Nello specifico, in ordine al titolo di servizio prestato a favore del Comune di Palma Campania (Na),** va ancora una volta chiarito, che Anna Rita COPPOLA abbia svolto attività parascolastiche presso le strutture scolastiche locali, onde garantire ai discenti palmesi i benefici del tempo pieno (il c.d. doposcuola comunale), nell'arco di complessivi di complessivi 15 mesi (tra il 1998 ed il 2000), in esecuzione di Convenzioni stipulate dal Comune di Palma Campania con Associazioni di Volontariato, costituite nell'ambito della L.n.266/1991 (Legge Quadro sul Volontariato).

Il servizio svolto era stato, così, evidenziato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>a</sup> fascia per il triennio scolastico 2008-2011 per i profili, tra gli altri, di assistente amministrativo e collaboratore scolastico [conservata in copia dalla ricorrente (**all.16**)], presentata il 27 luglio 2008 all'I.C. "D'Avino" di Striano.

Le disposizioni di cui al D.M. n.59/2008 (**all.20**), dettate per la formazione delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di 3<sup>a</sup> fascia - personale ATA, attribuivano, infatti, ai soggetti, che come la ricorrente, avessero prestato servizio in qualità di docente di doposcuola (**all.21 e 22**), sebbene non retribuito, a favore di Enti locali, nella misura temporale di cui sopra, il punteggio complessivo di 0,75 (15 mesi x 0,05).



La scarsa motivazione, che si legge nel provvedimento, di rettifica, ci esime, invero, di sindacare su quelle che sono state le ragioni giuridiche sottese, se non nella misura di rammentare che l'Allegato A/1 del D.M. 59-2008, vale adire la Tabella della valutazione dei titoli, individua positivamente il detto servizio: "9) il Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali o nei patronati scolastici", misurandolo in punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05 per ogni mese e frazione di mese non superiore a 15 gg.

E di tanto si fa menzione nella Sezione G (pag.9) della Tabella di Valutazione dei titoli, allegata al D.M. 59-2008 (ultimo rigo, Collaboratore Scolastico), ove accanto al punteggio di 7,50 per il titolo di accesso (Diploma Magistrale) è richiesto il punteggio di 0,75, per Servizi, per un totale di 8,25.

Parimenti, per il profilo di Assistente Amministrativo.

Non, dunque, come erroneamente supposto dall'Istituzione scolastica preposta ai controlli, di un servizio prestato con rapporto di lavoro costituito nell'ambito dell'Ente locale caratterizzato da un formale atto di nomina, che lo stesso Ente comunale compulsato a riguardo ha correttamente escluso, quanto di un'attività didattica resa, nelle scuole elementari del proprio Comune di residenza, dalla ricorrente, diplomata Magistrale (**all.23**), in funzione di volontariato, ai sensi della Legge n. 266/1991.

Il che, se da un lato, spiega ampiamente il motivo, ritenuto, invece, assorbente dall'I.C. n°8 di La Spezia, per il quale il Comune di Palma Campania (o meglio, l'Ufficio Economato) attesta che "NON risulta alcuna nomina" della ricorrente, dall'altro non giustifica la ragione per la quale al punteggio di 0,15=, che la Dirigenza preposta al controllo ha riconosciuto per il servizio d'insegnamento svolto *post* 2014, non sia stato sommato l'originario punteggio di 0,75=, per un totale (provvisorio) di:  $(7,50 + 0,30 + 0,15 + 0,75) = 8,7\#$  e non invece, 7,95#.

Parimenti, per il profilo di Assistente Amministrativo:  $(7,50 + 2,10 + 0,10 + 0,75) = 10,45\#$ , in luogo di 9,70#

Profilo	Titolo di Accesso	Punteggio Titoli culturali ante 2014	Punteggio Titoli Culturali post 2014	Punteggio Servizi ante 2014	Punteggio servizi post 2014	Punteggio Corretto
AA	7,50	1,50	0,60	0,75	0,10	10,45
CS	7,50	0,00	0,30	0,75	0,15	8,7

3. Relativamente al il titolo di "Assistente Portatori di Handicap e Minori Disabili", conseguito il 5.12.2000, quest'ultimo, ripetesi, inopinatamente, non è stato tenuto nella dovuta considerazione, pur valendo tale titolo a punti 1,00, pur essendo lo stesso rientrante tra gli attestati di qualifica professionale di cui alla art. 14 della L. n. 845/78 e rilasciato dalla Regione Campania (**all.24**).



Tale titolo, unitamente agli altri (**all. 25, 26, 27**) è stato dichiarato fin dalla domanda di inserimento del 2008 e via via confermato nelle domande successive, pur avendo lo stesso ricevuto cittadinanza ai fini del calcolo del punteggio solo dal D.M. n. 640/2017 (**all.28**), che nell'allegata Tabella (pag. 36) assicura il punteggio di 1,00= ai Collaboratori Scolastici in possesso, come la ricorrente, di "Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni.

4. Ne deriva che una maggiore ponderatezza nell'esaminare la posizione della ricorrente, sulla quale ha certamente influito l'omessa sua partecipazione in presenza ed contraddittorio, avrebbe consentito la redazione e pubblicazione del provvedimento di rettifica maggiormente aderente ai dati di fatto (titoli e servizi) puntualmente dichiarati.

Anche in ragione, come da ultimo precisa l'art. 6 del D.M. n.59/2021, che nella fase di costituzione delle graduatorie è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda (che richiama le precedenti), sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Pertanto, l'Amministrazione resistente era in grado di ricostruire il punteggio, che effettivamente doveva essere riconosciuto in capo alla ricorrente nella seguente misura:

Profilo	Titolo di Accesso	Punteggio Titoli culturali ante 2014	Punteggio Titoli Culturali post 2014	Punteggio Servizi ante 2014	Punteggio servizi post 2014	<b>Punteggio Corretto</b>	Punteggio Rettificato	Punteggio Precedente SIDI
AA	7,50	1,50	0,60	0,75	0,10	<b>10,45</b>	9,70	11,20
CS	7,50	0,00	0,30 + 1,00	0,75	0,15	<b>9,70</b>	7,95	10,20

#### C)- SULLA SUSSISTENZA DEL C.D. *PERICULUM IN MORA*

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente al posto di lavoro e all'inserimento nelle graduatorie per il profilo, in particolare, di collaboratore scolastico, con la posizione corrispondente al punteggio *correttamente* rettificato.

Fondato è, pertanto, il profilo inerente al pregiudizio grave ed irreparabile, in danno della ricorrente, che l'eventuale proposizione di un giudizio di merito alimenterebbe di fatto, in considerazione della durata media del giudizio di



merito in rapporto all'imminente inizio dell'anno scolastico, che segna, altresì, il momento oltre il quale il Dirigente Scolastico di uno dei 28 Istituti della Provincia di La Spezia possono nominare supplenti, attingendo, per l'appunto, dalle graduatorie d'istituto.

Nelle quali è inserito il nominativo (ed il punteggio) della ricorrente, che, trovansi, ora, in posizione *deteriore* rispetto a quella che aveva all'inizio dell'anno scolastico appena terminato (a.s. 2021-2022).

Dall'esame dei riscontri pervenuti in esito all'accesso civico indirizzato ad ognuno dei singoli istituti (**all. 29 e 30**), nelle cui graduatorie, è inserito il nominativo della ricorrente e la sua *nuova* posizione, si può, del resto, appurare che le nomine pure avvenute nell'anno scolastico appena trascorso quali collaboratori scolastici non sono andate al di sotto del punteggio di 9=.

Materializzandosi, in tale modo, la certezza che la ricorrente, *ceteris paribus*, non potrà più essere destinataria di alcuna proposta di contratto a termine nell'anno scolastico appena iniziato.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso, nelle more del giudizio ordinario.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, Anna Rita COPPOLA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

## RICORRE

all'On. Tribunale di La Spezia, Sezione Lavoro, affinché, previ gli incumbenti di rito, e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, Voglia, accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

**I)- In via cautelare**, anche *inaudita altera parte*, disporre la sospensione dell'efficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0003034 del 19.05.2022 emesso dall'I.C. n° 8 di Via Caselli, 21, in La Spezia);

**II)- Nel merito**, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'effettivo e pieno riconoscimento dell'insegnamento prestato come socio - volontario nelle strutture scolastiche del Comune di Palma Campania, nonché del titolo rappresentato dall'Attestato di *Assistente Portatori di Handicap e Minori Disabili*", conseguito il 5.12.2000, utili per l'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA della Provincia di La



Spezia, triennio 2021-2024, profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, e, per lo effetto,

**III)-** dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0003034 del 19.05.2022 emesso dall'I.C. n° 8 di Via Caselli, 21, in La Spezia) e/o comunque caducarlo con ogni e qualsiasi statuizione, perché assunto anche in violazione dell'art. 6 del D.M. 50-2021 e delle norme sul procedimento amministrativo, nonché conseguentemente,

**IV)-** dichiarare il diritto della ricorrente **(A)** ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie per i profili di Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico e **(B)** a vedersi riconosciuto, anche ai fini giuridici, tutto il servizio prestato presso le Istituzioni scolastiche della Provincia di La Spezia nell'a.s. 2021-2022;

**V)-** vinte le spese.

Si depositano, oltre al presente atto ed il mandato difensivo, i seguenti documenti:

1. Decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0003034 del 19.05.2022 emesso dall'I.C. n° 8 di Via Caselli, 21, in La Spezia);
2. Domanda di Conferma/Aggiornamento del 6 aprile 2021 nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021-2024 per il personale ATA -Ambito Territoriale di La Spezia
3. Contratto supplenza dell'8/11/2021 presso I.C. n°8 La Spezia;
4. Contratti a tempo determinato (via via prorogati) per il conferimento di supplenze brevi e saltuarie;
5. Contratto sottoscritto in data 21 aprile 2022 con l'I.C. di Follo (ISA 21);
6. Istanza di accesso agli atti del procedimento del 19.5.2022;
7. Riscontro istanza accesso atti del 23.5.2022 con documenti allegati;
8. Istanza accesso atti bis del 9.6.2022;
9. Riscontro istanza accesso atti bis del 16.6.2022 con documenti allegati;
10. Istanza accesso atti indirizzata all'I.C. "D'Avino" di Striano (Na);
11. Riscontro istanza accesso I.C. "D'Avino " di Striano (Na) con allegata documentazione;
12. Istanza in autotutela di annullamento in autotutela del decreto di rettifica del punteggio;
13. D.M. n. 50-2021;
14. Richiesta del 29 marzo 2022 di produzione di autodichiarazione dei titoli e servizi conseguiti ante 2014;
15. Autodichiarazione dei titoli e servizi conseguiti ante 2014;
16. Domanda d'inserimento nella graduatoria di III fascia del personale ATA della provincia di Napoli per il triennio 2008 - 2011;



17. Domanda di conferma inserimento nella graduatoria di III fascia del personale ATA della provincia di Napoli per il triennio 2011 - 2014;
18. Domanda di conferma inserimento nella graduatoria di III fascia del personale ATA della provincia di Napoli per il triennio 2014-2017;
19. Domanda di conferma inserimento nella graduatoria di III fascia del personale ATA della provincia di Napoli per il triennio 2017 - 2020;
20. D.M. n.59/2008;
21. Certificazioni (n.3) del Comune di Palma Campania attestanti l'istituzione e lo svolgimento di attività parascolastiche negli anni 1998-2000;
22. Atto di nomina dell'ANFE a svolgere attività parascolastiche;
23. Diploma Magistrale;
24. Attestato di "Assistente Portatori di Handicap e Minori Disabili", conseguito il 5.12.2000 rilasciato dalla Regione Campania;
25. Attestato Operatore Terminali 3.7.2001;
26. Diploma EIPASS;
27. Diploma Scuola media;
28. D.M. n. 640/2017 (estratto);
29. Istanze accesso atti civico punteggio minimo giugno - luglio 2022;
30. Riscontri delle Istituzioni interpellate.

Si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato vada versato nella misura (dimezzata) di €. 259,00.

Palma Campania / La Spezia, data dell'invio telematico

*f.to digitalmente*  
Avv. Angelo Coppola

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati;

**premesse**

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0003034 del 19.05.2022 emesso dall'I.C. n° 8 di Via Caselli, 21, in La Spezia);



- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto profilo personale ATA della Provincia di La Spezia, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;
- considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;
- che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

### VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, sezione Atti Notifica.

Palma Campania / La Spezia, data dell'invio telematico

*f.to digitalmente*  
Avv. Angelo Coppola

